REGIONE LIGURIA

Accordo Quadro per la concessione della mobilità in deroga nell'anno 2017 a seguito dell'emanazione dell'articolo 53 ter del Decreto Legge 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017

TRA

Regione Liguria

E

Provincia di Imperia
Provincia di Savona
Città Metropolitana di Genova
Provincia della Spezia
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS
Unione delle Camere di Commercio liguri
Cgil - Regionale Liguria
Cisl - Unione Sindacale Regionale della Liguria
Uil – Liguria
UGL – Unione Regionale Liguria
USB - Liguria
Confsal – Liguria
Cisal – Liguria
Confindustria Liguria
Confartigianato Liguria
Confederazione Nazionale dell'Artigianato Liguria e della Piccola e Media Impresa – CNA Liguria
Confprofessioni Liguria
Confservizi Liguria
Confcommercio Liguria
Confesercenti Comitato Regionale Ligure
Lega Ligure Cooperative
Confcooperative Liguria
C.I.A. Liguria
Coldiretti Liguria
Confagricoltura Liguria
Consulta degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Liguria

PREMESSE

VISTO il Decreto Legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 (revisione della disciplina sui lavori socialmente utili);

VISTO il Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 (misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale);

VISTO il Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5 (misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi);

VISTA la Legge 28 giugno 2012 n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n.148 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183) e in particolare:

- l'art. 44 co. 6 bis che prevede, per l'anno 2016, la possibilità di disporre l'utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga destinandole preferibilmente alle aree di crisi complessa;
- l'art. 44 co. 11 bis prevede la possibilità per le imprese operanti in un'area di crisi complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive);

VISTA la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 con la quale è stato esteso all'anno 2017 quanto previsto dal comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 agosto 2014 n. 83473 che ha fissato nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga con riferimento agli anni 2014 e 2015 finalizzati a garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 28 giugno 2012 n. 92;

VISTO il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1 con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha ripartito le risorse finanziarie per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconoscendo alla Regione Liguria, per il 2016, un importo pari a € 22.502.400,00;

VISTE le circolari n. 30 del 14 ottobre 2016 e n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA la circolare 24 marzo 2017 n. 7 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali proroga per l'anno 2017 quanto previsto dalla circolare 30/2016 di applicazione dell'articolo 11bis del D.Lgs 148/2015;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha ripartito le risorse per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, riconoscendo alla Regione Liguria, per il 2017, € 10.193.456,73;

VISTO l'art. 53 ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha dato "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che disciplina il finanziamento del "Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa" attraverso le risorse finanziarie di cui all'art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministero del Lavoro e

delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017;

VISTA la circolare del 27 giugno 2017 n. 13 con la quale il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha dato disposizioni circa il "Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il verbale dell'incontro presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14.07.2017, con il quale il MLPS e l'INPS hanno evidenziato che saranno beneficiari della misura solo i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o un trattamento di mobilità in deroga e che in relazione alla nozione di area di crisi industriale complessa fa riferimento al sito su cui insiste l'azienda e non alla residenza del lavoratore;

CONSIDERATO CHE:

- con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 settembre 2016, nel territorio della Regione Liguria è stata riconosciuta l'area di crisi industriale complessa ricomprendente i Comuni liguri del Sistema Locale del Lavoro di Cairo Montenotte e i comuni di Vado Ligure, Quiliano e Villanova D'Albenga, su proposta della Regione Liguria avanzata con Deliberazioni della Giunta Regionale 5 settembre 2016, n. 812 e 20 settembre 2016 n. 835;

- I 21 comuni della Provincia di Savona riconosciuti come area di crisi industriale complessa sono i seguenti: Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Rocca Vignale, Vado Ligure, Quiliano, Villanova D'Albenga;

- La Giunta Regionale, con Deliberazione 30 dicembre 2016, n. 1360 ha approvato il Piano Straordinario Anticrisi e con Deliberazione 24 marzo 2017, n. 251 ha adottato l'Adeguamento al Piano Straordinario Anticrisi, a valere sulle risorse statali di cui all'art. 44 c. 6 bis del D.lgs 185/2015;

- Nell'anno 2016 è stato sottoscritto n. 1 accordo di Cassa Integrazione Straordinaria a favore di una società operante nell'area di crisi industriale complessa per un importo totale di spesa pari a € 2.129.228,60 con un residuo sull'importo originariamente stanziato pari a € 20.373.171,40;

- la Regione Liguria, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 13/2017, di applicazione dell'articolo 53ter del Decreto Legge 50/2017, prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, deve presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia Nazionale per le Politiche del Lavoro – ANPAL (di seguito per brevità "*ANPAL*"), il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l'elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso, ai soli fini della valutazione da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione della sostenibilità finanziaria.

RITENUTO NECESSARIO

stipulare tra la Regione Liguria (di seguito per brevità "*Regione*") e le Parti Sociali un accordo quadro finalizzato all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 53 ter Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96, volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga, al fine di far fronte all'emergenza rappresentata dal numero rilevante di lavoratori che operavano in un'impresa ubicata nell'area di crisi industriale complessa del Sistema Locale del Lavoro di Cairo Montenotte e dei Comuni di Vado Ligure, Quiliano e Villanova D'Albenga e che, nel corso del 2017, terminano o abbiano terminato un trattamento di mobilità ordinaria;

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI SOTTOSCRITTRICI DELLA PRESENTE INTESA
CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Accordo definisce i criteri per la fruizione delle risorse di cui all'art. 53 ter Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96, per il finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga.

2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Art. 2 - DESTINATARI

1. Sono destinatari del presente accordo i lavoratori, residenti o domiciliati nel territorio della Regione Liguria, che operino nell'area di crisi industriale complessa della Provincia di Savona, di cui al D.M. 21 settembre 2016, licenziati da imprese che abbiano almeno una unità produttiva nella stessa area di crisi che, alla data del 1° gennaio 2017, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria.

2. Il trattamento di mobilità in deroga (di seguito per brevità "*trattamento*") può altresì essere concesso nel solo caso in cui vi sia continuità con la prestazione di mobilità di cui i soggetti beneficiavano al 1°gennaio 2017, fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione previsti dalla normativa in materia.

3. Nel caso di lavoratori che, al momento di presentazione della domanda, risultino occupati o siano percettori di un ammortizzatore sociale, il *trattamento* può essere concesso per il solo periodo di disoccupazione senza soluzione di continuità rispetto al precedente trattamento di mobilità ordinaria, a condizione che sia stata rispettata la condizionalità di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 150/2015.

4. Il *trattamento* non può essere concesso in favore di lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3 – INIZIO E DURATA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA

1. Il *trattamento* ha inizio dal giorno successivo la fine del trattamento di mobilità ai sensi della Legge 223/1991 e può essere concesso in un'unica soluzione della durata massima di 12 mesi.

Art. 4 - MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di mobilità in deroga devono essere compilate esclusivamente dagli utenti già registrati al Portale Regionale dei Centri per l'Impiego "MiAttivo" (https://miattivo.regione.liguria.it), utilizzando l'apposita funzionalità disponibile sul suddetto portale; per quanto riguarda invece gli utenti non registrati, la domanda dovrà essere compilata previa registrazione allo stesso portale.

2. Relativamente ai *trattamenti* che giungono al termine nel corso del 2017, le domande devono essere presentate entro due finestre temporali: la prima con termine al 15/11/2017 e la seconda entro il 31/12/2017.

3. Non sono ammesse le domande presentate oltre la scadenza del 31/12/2017, fatta salva l'eventuale successiva proroga del presente Accordo ai *trattamenti* che giungeranno a termine nel corso dell'anno 2018.

4. La domanda deve contenere, tra l'altro, l'indicazione del Centro per l'Impiego prescelto, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità e la durata del *trattamento* richiesto in prosecuzione, individuata dal lavoratore entro il limite massimo di 12 mesi.

5. Si rimanda alle circolari INPS per gli eventuali adempimenti da parte dei lavoratori verso l'Istituto.

Art. 5 - MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE

1. La Provincia di Savona istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo al fine di riscontrare l'effettività del diritto al *trattamento* e ne dà comunicazione alla *Regione*.

2. Relativamente ai *trattamenti* che giungono al termine nel corso del 2017, la *Regione* trasmette gli elenchi dei potenziali beneficiari al Ministero del Lavoro e all'*ANPAL* con le informazioni previste dalla circolare 13/2017 ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero con un primo invio che comprenderà le domande pervenute entro il 15/11/2017 e con un secondo che comprenderà le domande successive.

3. Dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria, la *Regione* autorizza il *trattamento* seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.

4. La trasmissione all'INPS dell'elenco delle autorizzazioni avviene secondo le modalità che verranno concordate tra la *Regione* e l'Istituto.

Art. 6 - RISORSE FINANZIARIE

1. Al fine di finanziare i trattamenti di cui al presente Accordo vengono utilizzate le risorse residue assegnate per l'anno 2016 alla *Regione* con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 settembre 2016, che verranno esattamente quantificate in sede di trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 5.

Art. 7 - PIANO PER LA GESTIONE DELLE AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

1. Il *trattamento* è condizionato all'adesione a un percorso di politica attiva, pena la decadenza dal beneficio dell'ammortizzatore sociale, secondo le modalità previste dall'art. 21 Decreto Legislativo 150/2015.

2. I lavoratori cessati da aziende operanti nell'area di crisi complessa che intendano beneficiare del *trattamento*, così come previsto dal presente Accordo, sono quindi tenuti a sottoscrivere, presso il Centro per l'Impiego scelto in fase di compilazione della domanda sul portale regionale MiAttivo, un Patto di Servizio Personalizzato, in cui si impegnano ad aderire al percorso di politica attiva definito dalla *Regione*.

3. A seconda del grado di occupabilità e dell'età anagrafica, il beneficiario del *trattamento* potrà essere inserito in almeno una delle seguenti misure di politica attiva di seguito specificate, che si dovranno svolgere durante la fruizione dell'ammortizzatore sociale in deroga nelle more e in attesa dell'adozione, a seguito del previsto finanziamento da parte dello Stato, del Piano Straordinario Anticrisi di cui alla deliberazione 1360/2016 e s.m.i..

4. Le politiche attive del lavoro iniziano, a seguito della Presa in carico e della stipula del Patto di Servizio Personalizzato da parte del Centro per l'Impiego, con le Attività di Orientamento, in forma singola o collettiva, che mirano a sostenere il beneficiario nella costruzione di un percorso personalizzato di fruizione dei servizi, coerente rispetto alle caratteristiche individuali, formative e professionali, che potrà articolarsi, in particolare, nelle seguenti fasi:
    a. Consulenza orientativa;
    b. Individuazione degli obiettivi professionali;
    c. Partecipazione a Seminari informativi su argomenti di particolare interesse.

5. L'Attività di Tirocinio ha l'obiettivo di favorire l'inserimento e il reinserimento delle persone nel mercato del lavoro dando la possibilità di acquisire nuove competenze direttamente presso le aziende ospitanti. Le funzioni di soggetto promotore sono svolte dal Centro per l'Impiego. Il tirocinio non comporta la corresponsione a carico delle risorse pubbliche dell'indennità al beneficiario percettore di ammortizzatori sociali. Le attività sono realizzate nel rispetto della disciplina regionale in materia di tirocini con la sola deroga che l'indennità minima spettante al beneficiario durante il periodo di fruizione del *trattamento* è ridotta a 250 euro mensili, fatta salva la possibilità per l'azienda ospitante di erogare una importo maggiore. Rimangono in ogni caso sempre a carico della stessa azienda ospitante le garanzie assicurative. Ai fini dell'attivazione del tirocinio, gli Enti di Area Vasta e le Parti Sociali favoriscono la partecipazione dei beneficiari presso le aziende dei rispettivi territori.

6. I Lavori di Pubblica Utilità sono finalizzati ad impiegare, durante il periodo di fruizione del *trattamento*, persone con più di 60 anni di età attraverso la promozione e l'attuazione, da parte della Pubblica Amministrazione, di progetti per la realizzazione di lavori e l'erogazione di servizi di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza. I Lavori di Pubblica Utilità sono disciplinati, nelle more della piena applicazione dell'articolo 26 del D.Lgs 150/2015, ai sensi di quanto previsto agli artt. 7 e 8 del D.Lgs 468/1997.

7. Le misure di politica attiva di cui ai commi 4, 5 e 6 devono avere inizio durante il periodo di fruizione del *trattamento*.

8. Terminato il *trattamento*, i beneficiari degli ammortizzatori sociali di cui al presente Accordo potranno richiedere di usufruire degli ulteriori interventi di politica attiva del lavoro previsti dal suddetto Piano Straordinario Anticrisi approvato con deliberazione della Giunta Regionale 1360/2016 e s.m.i.. ed, in particolare, dei Tirocini a finanziamento pubblico, dei Cantieri Scuola e Lavoro per i lavoratori con più di 60 anni di età e dei Bonus Assunzionali, nonché di eventuali ulteriori interventi previsti dalla Regione Liguria a valere su fondi comunitari, nazionali o regionali.

Art. 8. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. La realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro di cui al presente Accordo verrà disciplinata con successivi Protocolli d'intesa tra la *Regione* e gli Enti di Area Vasta.

2. Le parti si impegnano a monitorare periodicamente, con una prima verifica entro il mese di febbraio 2018, l'andamento operativo e finanziario dell'intervento e ad assumere eventuali ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove precisazioni sull'operatività dell'art. 53 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o dell'INPS.

3. La *Regione* si riserva, se necessario, di integrare e/o modificare l'offerta delle politiche attive.

4. Le Parti Sociali firmatarie concordano nell'attuare iniziative di comunicazione rivolte ai possibili beneficiari affinché gli stessi siano informati circa le opportunità offerte dal presente Accordo.

5. La *Regione* provvede a dare diffusione agli interventi di cui al presente Accordo sui siti istituzionali regionali dedicati ai temi del Lavoro.

6. Il presente Accordo ha validità fino al 31 dicembre 2017 e si applica alle sole concessioni riferite all'anno 2017 e potrà essere prorogato, previa intesa tra le Parti, per gli anni successivi.

7. La *Regione* provvederà a notificare il presente Accordo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'*ANPAL*.

Genova, 26 settembre 2017

Per la Regione Liguria

Giovanni Berrino

_____

Per la Provincia di Imperia

_____

Per la Provincia di Savona

_____

Per la Città Metropolitana di Genova

_____

Per la Provincia della Spezia

_____

Per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS

_____

Per l'ANCI - Associazione Regionale Comuni della Liguria

_____

Per l'Unione delle Camere di Commercio liguri

_____

Per la Cgil - Regionale Liguria

_____

Per la Cisl - Unione Sindacale Regionale della Liguria

_____

Per la Uil – Liguria

_____

UGL – Unione Regionale Liguria

_____

Per Confsal Liguria

_____

Per Cisal Liguria

_____

Per Confindustria Liguria

_____

Per Confartigianato Liguria

_____

Per la Confederazione Nazionale dell'Artigianato Liguria e della Piccola e Media Impresa – CNA Liguria

_____

Per Confprofessioni Liguria

_____

Per Confservizi Liguria

_____

Per Confcommercio Liguria

_____

Per la Confesercenti Comitato Regionale Ligure

_____

Per la Lega Ligure Cooperative

_____

Per la Confcooperative Liguria

_____

Per la C.I.A. Liguria

_____

Per la Coldiretti Liguria

_____

Per la Confagricoltura Liguria

_____

Per la Consulta degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Liguria

_____